



**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt. 30 e 33 del D.lgs. 81/15 come modificato dalla Legge 96/18 ( e ss.mm.ii.))**

Addì, 29/12/2020

Filiale Sassari - Via De Gasperi N. 7, Sassari 07100 (SS)

Contratto n: SASSARI/2021/9

Tra

**SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S. P. A.**, di cui è firmatario **Danilo Demontis** in qualità di responsabile di divisione, con Sede Legale in Via Pisa 29 - 10152 Torino (TO) - P.I. 07704310015, regolarmente iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui all'art. 4, del D.lgs. 276/03 dal 26 agosto 2004 di seguito denominata "SOMMINISTRATRICE"

e  
**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO** di seguito denominata "UTILIZZATRICE" con sede legale in Piazza Sant'efisio 2,09170 Oristano (Or) - P.IVA 90006170956, di cui è firmatario **Silvia Putzolu**.

Premesso che:

- a) l'Utilizzatrice con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:
- di voler ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D.lgs. 81/15 modificato dalla Legge 96/18 (e ss.mm.ii);
  - di non trovarsi nelle ipotesi di divieto di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/15 (e ss.mm.ii);
  - di aver effettuato la valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08 ss.mm.ii e di aver individuato la presenza di rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori;
  - che tutte le informazioni fornite alla Somministratrice in relazione alla stipula del presente contratto sono corrette e veritiere;
- b) la Somministratrice si dichiara disponibile a somministrare i lavoratori dei quali l'Utilizzatrice intende avvalersi nei limiti di Legge e di contratto collettivo vigenti.

**CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE**

- 1. Premesse e allegati:** le premesse e gli allegati sono parti essenziali e come tali costituiscono parte integrante del presente contratto.
- 2. Condizioni di assunzione:** l'Utilizzatrice affida alla Somministratrice l'incarico di somministrare a tempo determinato uno o più lavoratori da quest'ultima assunti, come segue:

ELEMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO DICHIARATI DALL'UTILIZZATRICE				
Numero di lavoratori richiesti: 1	Inizio somministrazione: 04/01/2021	Fine somministrazione: 03/01/2024	Periodo di prova: 30 giorni	
Motivo del ricorso alla fornitura di lavoro: Contratto di assunzione in Somministrazione di Lavoro Art. 31 c. 2 Dlgs. 81/2015 .				
Descrizione CCNL: <b>Enti pubblici non economici [3039] - amministrazione pubblica</b>				
Qualifica: <b>impiegato</b>	Livello: <b>B1</b>		Gruppo di appartenenza: C	Santo Patrono:
Mansione: <b>SEGRETERIA GENERALE</b>		Dettaglio mansione: <b>Impiegata addetta all'ufficio di segreteria</b>		
Luogo di lavoro: Piazza Sant'efisio 2, 09170 Oristano (OR)				
Sedi di lavoro secondarie: Non previste				
Orario: <b>PT MISTO</b>	Ore settimanali: <b>13,00</b>	Ore giornaliere: <b>6,00</b>	% PT: <b>36,11</b>	Descrizione orario giornaliero: <b>-lunedì dalle 08.30 alle 13.30 -mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 -venerdì dalle 08.30 alle 13.30</b>
Trattamento economico e normativo dei lavoratori: la paga base lorda mensile di 1.607,27 € è così composta				
i.v.c.	<b>11,17 €</b>	paga base	<b>1.596,10 €</b>	
N. PAT INAIL: <b>99990001</b>		Voce di tariffa: <b>0722</b>	Tasso Inail: <b>5</b>	

- 3. Assunzioni Incentivate:** nel caso in cui il rapporto di lavoro e di somministrazione sia assoggettato ad agevolazioni e/o sgravi contributivi e/o incentivi di qualsivoglia genere, la Somministratrice nell'ambito della missione goda di riduzioni di aliquote contributive e/o assicurative, per effetto dell'applicazione della relativa norma, la Somministratrice si impegna (qualora l'Incentivo e/o la riduzione del costo del lavoro venga autorizzato e/o rimborsato ed in ogni caso effettivamente goduto dalla stessa), a trasferire all'Utilizzatrice, man mano, la quota di incentivo percepita ed in ogni caso a dedurre il minor costo percepito con esclusione costi amministrativi, commerciali, legali e/o fiscali, sostenuti per l'ottenimento dello sgravio e/o degli incentivi. In caso di revoca e/o mancata concessione e/o sospensione dell'incentivo, per qualsivoglia motivo avvenga, la Somministratrice avrà diritto all'integrale pagamento da parte dell'Utilizzatrice dei contributi normalmente dovuti, compresi gli arretrati, ed avrà diritto alla restituzione degli importi e/o incentivi revocati. In ogni caso di revoca e/o mancata concessione e/o sospensione di ogni tipologia di incentivo contributivo e/o assicurativo e/o contrattuale, per qualsivoglia motivo avvenuta, laddove detti importi siano stati preventivamente dedotti dalla fatturazione effettuata alla Utilizzatrice, essi verranno, quindi, riaddebitati nella fatturazione immediatamente successiva, la Somministratrice invierà specifica comunicazione, allegando fattura integrativa, da pagarsi immediatamente.
- 4. Sicurezza:** l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate sono riportati nell'ALLEGATO B (art. 33, c. 1, lett. c) del D.lgs. 81/15 ss.mm.ii) che costituisce parte integrante del presente contratto e che sarà consegnato in copia al lavoratore.
- 5. Fatturazione e modalità pagamento:** la fatturazione avrà cadenza mensile. L'IVA sarà applicata solo sui compensi spettanti alla Somministratrice per i servizi prestati.

Indirizzo di fatturazione:	<b>Piazza Sant'efisio 2 - 09170 Oristano (OR)</b>
Indirizzo e-mail per invio fatture:	
Codizioni di pagamento:	<b>Riba 30 gg data fattura fine mese</b>

- 6. Interessi di mora e spese:** decorso il termine di pagamento, sulle somme dovute, graveranno gli interessi legali di mora, come da D.L. 192/12 in recepimento della direttiva europea 2011/7/UE. Qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, la Somministratrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., potrà risolvere di diritto il presente contratto. Inoltre, in applicazione della sopra citata normativa, il creditore ha diritto al risarcimento delle spese di sollecito di pagamento, per l'importo forfettario di 40 €, per le quali verrà emessa regolare fattura, fatto salvo il rimborso per il maggior costo sostenuto a titolo di spese legali o di recupero credito.



2029631

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**1. Obblighi dell'Utilizzatrice.** L'Utilizzatrice dichiara:

- o di aver comunicato per iscritto alla Somministratrice, anche mediante "Scheda informativa cliente", a norma dell'art. 33 c. 2 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii i corretti elementi relativi al trattamento economico, previdenziale, assistenziale ai quali avrà diritto il lavoratore, e si impegna a comunicare, altresì, le differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere attuate in modo tale da consentire alla Somministratrice di riconoscere al lavoratore in missione condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatrice, a parità di mansioni svolte (art. 35 c. 1 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii).
  - L'Utilizzatrice si obbliga a:
    - o utilizzare le prestazioni dei lavoratori in somministrazione nel rispetto delle normative vigenti e adibire i medesimi alle mansioni contrattualmente concordate, rispettando e facendo rispettare, i propri regolamenti, policies e procedure, nonché la legislazione vigente in tema di lavoro, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: normativa in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, orari di lavoro, lavoro notturno, turni di lavoro, lavoro straordinario.
    - o Comunicare le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche, se previste, correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa, ovvero i premi di produzione, di qualsiasi natura, non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali.
    - o Ai sensi dell'art. 35 c.c., tenuto conto della peculiarità dell'istituto della somministrazione che assegna all'Utilizzatrice il potere di direzione e di controllo dei lavoratori in somministrazione, manlevando la Somministratrice (art. 30 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii):
      - Informare e formare i lavoratori e rendere edotta la Somministratrice prima dell'inizio delle prestazioni lavorative sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva ed alle specifiche attività per le quali sono stati avviati dalla Somministratrice nonché sulle procedure di emergenza e sulle misure mediche, di protezione e di prevenzione dei rischi stessi.
      - Anche ai sensi dell'art. 22, c. 4 e 5 del vigente CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro ss.mm.ii formare e addestrare i lavoratori, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii, all'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari necessari allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati assunti.
    - o Fornire ai lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione e prevenzione dei rischi specifici per l'integrità e la salute dei lavoratori ovvero le attrezzature necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa, nonché tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro mansioni. In alternativa, previa specifica richiesta scritta e dettagliata, la Somministratrice, non sostituendosi, in ogni caso, alle responsabilità dell'Utilizzatrice in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, potrà fornire ai prestatari di lavoro i mezzi richiesti, addebitandone il costo all'Utilizzatrice, rinunciando quest'ultima a qualsiasi azione civile, penale, amministrativa, nei confronti della Somministratrice.
    - o Comunicare per iscritto alla Somministratrice e conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 ss.mm.ii informare direttamente i lavoratori, qualora le mansioni, cui siano adibiti, richiedano una sorveglianza medica speciale, o comportino rischi specifici, impegnandosi ad effettuare, a proprie spese, nei confronti di questi ultimi e qualora ne ricorrano le condizioni, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla Legge e dai regolamenti a mezzo del proprio medico competente.
    - o Osservare nei confronti dei lavoratori, in forza del presente contratto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti con responsabilità esclusiva per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai contratti collettivi.
    - o Rimuovere qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale nonché sulla dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza entro 24 ore dalla comunicazione del lavoratore o della Somministratrice. In caso di mancata rimozione l'Utilizzatrice sarà tenuta a rimborsare alla Somministratrice l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto anticipato al lavoratore dalla Somministratrice.
    - o A cura del proprio medico competente fornire al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 c. 1 lett. E e C del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.
    - o Informare immediatamente per iscritto la Somministratrice degli infortuni sul lavoro in cui eventualmente incorrono i lavoratori al fine di rendere possibile, l'adempimento tempestivo degli obblighi di Legge.
    - o Rimborsare alla Somministratrice tutte le somme pattuite unitamente a tutti gli oneri sostenuti per i trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli altri oneri accessori, da questa effettivamente sostenuti in quanto dovuti ai sensi di Legge e di Contratto Collettivo.
    - o Provvedere al pagamento diretto al lavoratore, in caso di inadempimento della Somministratrice a norma dell'art. 35 c. 2 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii, del trattamento economico, contributivo, previdenziale, assistenziale e assicurativo spettante, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la Somministratrice.
    - o Trasmettere comunicazione per iscritto alla Somministratrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle del contratto, consegnandone copia al lavoratore interessato. Ove non adempita all'obbligo di informazione risponderà, in via esclusiva, per le differenze retributive spettanti ai lavoratori occupati in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante sia dalla assegnazione a mansioni superiori sia dall'eventuale assegnazione a mansioni inferiori (art. 35 c. 5 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii).
    - o Comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in forma scritta, anche via fax, tutte le informazioni necessarie ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, ivi compreso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro ed ogni circostanza che possa formare oggetto di contestazione disciplinare ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ss.mm.ii, (art. 35 c. 6 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii).
    - o Controfirmare in segno di benestare il modulo di rilevazione delle presenze fornito dalla Somministratrice e compilato e firmato dal lavoratore, trattenendone copia. In caso di mancata consegna e/o controfirma del suddetto modulo di rilevazione delle presenze, verranno fatturate le ore contrattualmente previste. Per quanto compatibile, le predette disposizioni saranno efficaci tra le parti anche nel caso in cui, il presente contratto sia sottoscritto mediante firma elettronica avanzata (FEA).
    - o Tenere indenne e manlevare la Somministratrice per qualunque conseguenza negativa, spesa, perdita, danno, passività o responsabilità, comprese le spese legali di giudizio, derivanti a qualsivoglia titolo, dalla mancanza e/o non veridicità e/o incompletezza e/o non tempestività delle comunicazioni, informazioni, dati, dichiarazioni, garanzie fornite e necessari, per la stipula e la corretta esecuzione del presente contratto, nonché per la corretta gestione dei rapporti di lavoro con i lavoratori. In particolare la Somministratrice si riserva ogni opportuna azione nel caso in cui l'Utilizzatrice non abbia rispettato tutte le norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 ss.mm.ii e dal CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro ss.mm.ii.
    - o Effettuare le comunicazioni di cui all'art. 36 c. 3 del D.lgs. 81/15 ss.mm.ii.
    - o Versare, in caso di svolgimento di ore di lavoro straordinario - che potranno essere effettuate alle condizioni stabilite dal CCNL applicato dall'Utilizzatrice e con il consenso del lavoratore - alla Somministratrice una maggiorazione del corrispettivo, secondo quanto previsto dal CCNL applicato dall'Utilizzatrice.
    - o Esercitare la direzione ed il controllo dei lavoratori. Pertanto, l'Utilizzatrice sarà l'esclusiva responsabile dei danni arrecati a persone e cose, anche ai terzi, causati o anche subiti dal lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni. La Somministratrice, sarà pertanto, espressamente e completamente manlevata nel caso in cui venisse intentata nei suoi confronti qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccettuata, in relazione alla responsabilità di cui innanzi.
    - o Versare i corrispettivi pattuiti anche nelle ipotesi di fermo tecnico delle attività produttive e/o fermo di stabilimento e/o interruzioni delle attività lavorative, anche non direttamente imputabili all'Utilizzatrice e comunque, in ogni caso di volontaria interruzione delle prestazioni, a qualsiasi titolo, da parte dell'Utilizzatrice. Rimborsare la Somministratrice in caso di interruzione di missione unilaterale diversa da giusta causa (ai sensi dell'art. 45 CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro ss.mm.ii).
- 2. Obblighi della Somministratrice.** La Somministratrice si obbliga a:
- o Riconoscere ai lavoratori in somministrazione sulla base di quanto comunicato dall'Utilizzatrice condizioni economiche e normative non inferiori a quelle cui hanno diritto i dipendenti dell'Utilizzatrice di pari livello, a parità di mansioni svolte e versare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti con le modalità ed alle scadenze previste dalla legislazione vigente.
  - o Comunicare ai propri dipendenti le informazioni di cui all'art. 33 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii, nonché la data di inizio e la durata dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatrice e consegnare ai lavoratori una nota informativa che riporti un riepilogo degli obblighi previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
  - o Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei lavoratori nel caso di ogni eventuale azione disciplinare si renda necessaria, previa richiesta dell'Utilizzatrice, che si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, alla Somministratrice, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ss.mm.ii, (art. 35 c. 6 D.lgs. 81/15 ss.mm.ii).
- 3. Privacy.** In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di Legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, previsti dal Regolamento UE. L'informativa privacy completa ed aggiornata è sempre disponibile sul sito internet della Società nella sezione "Privacy".
- 4. Etica e trasparenza.** La Somministratrice ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale dotandosi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui è parte integrante il Codice Etico quale modello di riferimento per tutti coloro che operano e/o che intrattengono rapporti con la Somministratrice. Il Modello e il Codice sono parti integranti del presente documento e sono consultabili sul sito internet della Società [www.synergie-italia.it](http://www.synergie-italia.it) nella sezione "Etica e Trasparenza". Con il presente si dichiara di aver preso visione delle disposizioni ivi contenute e ci si impegna a uniformare ad esse ogni atto compiuto nei confronti e/o per conto della Somministratrice. Si dichiara, inoltre, di essere consapevole che eventuali comportamenti assunti in violazione dei principi riportati nel Codice Etico e dei relativi canoni di comportamento, potranno comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.
- 5. Tracciabilità flussi finanziari.** Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della L.136/10, le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'Utilizzatrice si impegna - qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all'applicazione della L.136/10 - ad informarne tempestivamente la Somministratrice, indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando e tenendo indenne la Somministratrice da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omissione e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo.
- 6. Trasferimento.** Nel caso in cui l'attività lavorativa ad oggetto del presente contratto sia riconducibile alla definizione di "trasferista", la Somministratrice applica il regime di "trasferimento" nel rispetto di quanto indicato dall'art. 51 c. 6 del TUIR (D.P.R. 917/86 e ss.mm.ii).
- 7. Monitoraggio Finanziario Grandi Opere.** Qualora l'Utilizzatrice, in qualsiasi fase del rapporto impieghi lavoratori per prestazioni lavorative presso la Opere soggette a MGO (di cui agli artt. 161, c. 6-bis e 176, c. 3, lett. e), del D.lgs. 163/06; attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45 del CIPE, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), ovvero aventi carattere strategico Nazionale per lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, è tenuta a darne immediata e tempestiva comunicazione alla Somministratrice a mezzo pec: [synholding@legallmail.it](mailto:synholding@legallmail.it). La comunicazione alla Somministratrice deve prevedere di almeno 5 giorni lavorativi l'ingresso in cantiere da parte dei lavoratori deve necessariamente recare: gli elementi di cui all'art. 36 del D.L. 90/14. Qualora la summenzionata comunicazione non giunga all'attenzione della Somministratrice in tempo utile per gli adempimenti di Legge, l'Utilizzatrice si impegna sin da ora a tenerla indenne da qualsivoglia sanzione o addebito connesso a questo mancato adempimento.
- 8. Clausole nulle e/o annullabili.** Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
- 9. Foro competente.** Fra le parti si conviene espressamente che per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, e la Legge applicabile sarà quella dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge ai sensi del D. Lgs. 81/15 e ss. mm.ii. e le norme del CCNL della Somministratrice.

Addì, 29/12/2020

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**



Silvia Putzolu

**SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.**

**SYNERGIE ITALIA**  
 AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.  
 AGENZIA DI SASSARI  
 Via De Gasperi, 7 - 07100 SASSARI (SS)  
 P. IVA 07704310015

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1344 e 1345 cc si intendono specificamente approvate dall'Utilizzatore le clausole seguenti: 1, 4 e 9.

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**



Silvia Putzolu

**SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.**

**SYNERGIE ITALIA**  
 AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.  
 AGENZIA DI SASSARI  
 Via De Gasperi, 7 - 07100 SASSARI (SS)  
 P. IVA 07704310015



Addì, 04/01/2021

Filiale Sassari - Via De Gasperi N. 7, Sassari 07100 (SS)

ALLEGATO A del Contratto n: SASSARI/2021/9

## ALLEGATO "A" - CONDIZIONI COMMERCIALI E TARIFFE

## LE CONDIZIONI COMMERCIALI

LE TARIFFE COMPRENDONO:

- Retribuzione lorda
- Mensilità aggiuntive previste da CCNL
- Trattamento di fine rapporto
- Versamenti contributivi previdenziali (INPS INAIL)
- Contributi Formatemp e Ebitemp
- Ricerca e selezione del personale (ad esclusione dei candidati inseriti in progetti di politiche attive del lavoro)

TIPOLOGIA	TARIFFA	TIPOLOGIA	TARIFFA
Ordinario	19,480 €		

Altri costi fatturati a parte:

TIPOLOGIA	TARIFFA ORARIA	TIPOLOGIA	TARIFFA ORARIA
Ora festività	19,480 €	Ora maternità obbligatoria	19,480 €
Ora permesso azienda	19,480 €	Ora maternità facoltativa	19,480 €
Ora permesso Inps	19,480 €	Ore Ferie/Rol/ex fest. godute	19,480 €

Ferie: Ferie/Rol/Ex Festività liquidate verranno fatturate al costo comprensivo di servizio.

## RINNOVI CONTRATTUALI

Ad ogni variazione retributiva e contributiva derivante da rinnovo del CCNL o miglioramenti ad personam, le tariffe verranno automaticamente adeguate, la Somministratrice provvederà inoltre a fatturare il costo della rivalutazione degli istituti differiti.

## Clausola di MANCATO MARGINE SOMMINISTRAZIONE

Nel rispetto dell'art. 35 c. 8 del d.lgs. 81/15 le Parti concordano che, qualora il presente contratto non rispetti, proroghe comprese, la durata minima di 3 mesi e qualora l'Impresa Utilizzatrice assuma alle proprie dipendenze il candidato oggetto di selezione, verrà riconosciuto alla Scrivente un importo per il mancato margine da somministrazione, pari a euro 200,00 per ciascun mese fino al raggiungimento della durata minima pattuita. La fatturazione di tale importo rispetterà i termini di fatturazione concordati al presente contratto con la voce in fattura: SERVIZI HR.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO



Silvia Pitzoldi

SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S. P. A.

**SYNERGIE ITALIA**  
 AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.  
 AGENZIA DI SASSARI  
 Via De Gasperi, 7 - 07100 SASSARI (SS)  
 P. IVA 07704310015